

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3004

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**
(ANDREOTTI)

e dal **Ministro del Tesoro**
(CARLI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1991

Disposizioni in materia di finanza pubblica

ONOREVOLI SENATORI. - La manovra di finanza pubblica per il triennio 1992-1994 si sviluppa in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, nei tre momenti fondamentali del progetto di bilancio a legislazione vigente, del disegno di legge finanziaria e di un complesso di disposizioni normative direttamente collegate, che concorrono al conseguimento degli obiettivi finanziari cui è preordinata la manovra stessa.

A tali ultime disposizioni si riferisce il presente disegno di legge, che individua e raccoglie in un contesto unitario il complesso delle misure ritenute necessarie, insieme a quelle fiscali, ai fini del pieno successo della manovra di finanza pubblica per il triennio 1992-1994. Ed invero, pur se concernenti tipologie e linee d'intervento diverse, le normative che si propongono trovano un denominatore comune nella convergenza verso l'obiettivo del risanamento della finanza pubblica nei termini indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria (vedi *Doc. LXXXIV*, n. 4) fatto proprio dal Parlamento con le risoluzioni adottate il 17 luglio scorso dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

A tal fine, l'accluso disegno di legge è articolato in 5 capi: Disposizioni nei settori dell'economia (capo I), Disposizioni in materia sanitaria (capo II), Disposizioni in materia di personale (capo III), Disposizioni in materia di previdenza e di assistenza (capo IV), Disposizioni varie (capo V). Esso mira a modificare il quadro giuridico sostanziale di taluni assetti normativi di settore, nel senso di correggere i relativi andamenti finanziari tendenziali in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel richiamato Documento di programmazione economico-finanziaria, in termini di immediata

riduzione del fabbisogno tendenziale o di non peggioramento dello stesso.

Al capo I, l'articolo 1 definisce più puntualmente sul piano giuridico la rappresentanza parlamentare, ai fini della normativa sull'editoria.

L'articolo 2, in relazione alle rimodulazioni ed ai definanziamenti proposti in sede di disegno di legge finanziaria, relativamente ai trasferimenti che interessano il Medio-credito centrale, stabilisce, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio 1991, che fra le destinazioni della quota dei due decimi del dividendo della gestione siano da ricomprendere anche le iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali dell'ente, al fine di non compromettere la correttezza delle attività in argomento.

L'articolo 3 è inteso a far cessare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la quale è previsto lo stanziamento di una somma di circa lire 30 miliardi annui, per la concessione di contributi e indennità per danni di guerra. Fatte salve le corresponsioni di indennità già concesse, ai sensi della predetta legge, la disposizione consente di realizzare una immediata economia di spesa valutabile in lire 17 miliardi annui.

Con l'articolo 4 si mira a conseguire un obiettivo di perequazione distributiva delle risorse nell'ambito del sistema delle partecipazioni statali, prevedendosi anche per l'EFIM l'autorizzazione alla emissione di una quota di obbligazioni per lire 750 miliardi, in via compensativa nel complesso dell'operazione finanziaria autorizzata con la legge n. 42 del 1991.

Al capo II, l'articolo 5 definisce la manovra finanziaria per la Sanità, la quale muove dalla considerazione che il Parlamento non ha ancora potuto completare l'esame del disegno di legge di riordino del Servizio sanitario nazionale (SSN), nè ap-

provare il Piano sanitario nazionale per il triennio 1992-94. Entrambi i provvedimenti, peraltro, si dimostrano essenziali e fondamentali per assicurare il governo della spesa sanitaria in quanto operano sulle cause strutturali della sua formazione e forniscono alle regioni e agli amministratori delle unità sanitarie locali (USL) poteri di intervento e di controllo adeguati alla rilevanza delle poste finanziarie in gioco e all'importanza del bene tutelato, la salute.

Va considerato, inoltre, che le misure contingenti adottate in passato, proprio perchè contingenti ed operanti in generale a valle dei meccanismi di generazione della spesa, hanno sortito effetti assai modesti rispetto alle attese governative e parlamentari.

Per questo complesso di ragioni è stato predisposto un pacchetto di misure in attesa della definitiva approvazione del riordinamento del SSN e del piano sanitario, ma già anticipatore di interventi sulle cause strutturali di formazione della spesa e di misure di controllo da essi previste. Va subito aggiunto che si tratta di un essenziale nucleo di provvedimenti che non esauriscono l'impegno e l'ambito più ampio della riforma del sistema sanitario pubblico - che seguita a restare l'esigenza di fondo del sistema stesso - ma che sono, tuttavia, assolutamente necessari per assicurare il rispetto delle previsioni di spesa in questo settore. In altri termini, la manovra ha quest'anno una sua essenzialità intrinseca ed una coerenza che può reggere alla prova dei fatti a condizione di poter contare non solo su tutte le misure proposte, ma sulla loro interezza e sul sinergismo degli effetti prodotti.

Va sottolineato che, per la prima volta, la manovra finanziaria viene fatta precedere ed è resa dipendente dalla presentazione del Piano sanitario nazionale. In questo essenziale documento di illustrazione della politica sanitaria del Governo vengono definiti a priori i livelli assistenziali uniformi da assicurare obbligatoriamente in tutto il Paese; per poter soddisfare tale impegno, vengono indicati *standards* di organizzazione e di attività da valere come riferimento

per calcolare le risorse necessarie al rispetto dell'impegno. Ne deriva di fatto la determinazione di parametri capitari di finanziamento che consentono da un lato di verificare l'adeguatezza del Fondo sanitario nazionale e dall'altro di effettuare il riparto tra le regioni, assicurando a ciascuna un finanziamento omogeneo e rapportato direttamente ai livelli di assistenza da garantire ai cittadini.

L'impostazione scelta innova profondamente rispetto al passato perchè definisce *ex ante* la quantità di impegni cui le regioni sono tenute, superando l'autonoma e sovente arbitraria interpretazione dei contenuti assistenziali da coprire con il Fondo sanitario nazionale, che una molteplicità di centri di decisione periferici in precedenza forniva, scaricando a consuntivo sulla amministrazione centrale i disavanzi che da tale interpretazione potevano derivare.

Il documento di piano fornisce inoltre gli indirizzi per la trasformazione delle USL in aziende e per un efficiente governo della spesa sanitaria, per la realizzazione del riequilibrio territoriale e per una redistribuzione delle risorse tra i diversi tipi di attività, privilegiando in questo riequilibrio la prevenzione collettiva e le attività distrettuali.

Da ultimo il Piano sanitario nazionale precisa le linee di azione dei progetti-obiettivo e delle azioni programmate selezionati per il triennio 1992-94 e precisa le garanzie procedurali e di verifica adottabili per garantire l'attuazione dei piani sanitari regionali e il corretto perseguimento degli obiettivi.

Non potendo rendere operativo il PSN in tempo utile per la manovra finanziaria, il disegno di legge collegato rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'estrapolazione dei contenuti sostanziali del piano, a cominciare dai livelli assistenziali, agli *standards* organizzativi e ai criteri di riparto del FSN. Poichè il riparto del Fondo viene effettuato sulla base del disegno di legge finanziaria ai sensi del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, la nuova im-

stazione diviene subito operativa a far data dal 1° gennaio 1992. La presentazione del Piano sanitario nazionale in contemporanea al disegno di legge collegato ha lo scopo di non lasciare privo di riferimenti contenutistici il rinvio al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il dibattito parlamentare e la verifica in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si svolgono in questo scorcio di anno, permetteranno di approfondire l'esame dei contenuti dell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, talchè la sua emanazione avvenga con il massimo di consenso possibile, pur nel rispetto scrupoloso delle compatibilità economiche, specie in questa grave contingenza dell'economia nazionale.

Un secondo nucleo normativo contenuto nell'articolo 5 accresce l'area dei poteri di decisione delle regioni e degli amministratori delle USL, rimuovendo taluni vincoli che avevano impedito il pieno dispiegamento di tali poteri. Appartengono a questo filone normativo la possibilità di deconvenzionare le case di cura e gli specialisti esterni e di riconvenzionare solo la parte necessaria per assicurare i livelli assistenziali obbligatori, il riconoscimento delle istituzioni sanitarie gestite in forma societaria operanti nel settore della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale con le quali stringere convenzioni a tariffe ridotte per effetto delle economie di scala, la disattivazione d'autorità dei post letto inutilizzati al di sotto del 75 per cento, la possibilità di adottare misure di vario genere per compensare le maggiori spese eventualmente sostenute per qualche livello assistenziale, l'abolizione del controllo preventivo sugli atti degli amministratori straordinari da parte dei comitati regionali di controllo, la sostituzione con il controllo preventivo regionale su poche, essenziali categorie di provvedimenti, la individuazione delle regioni come componente principale e sostanziale della delegazione di parte pubblica incaricata di negoziare i rinnovi contrattuali e convenzionali, l'intensificazione dei controlli sulle ricette ad alto

costo, ripristinando la facoltà di accesso al domicilio dei cittadini per constatare l'effettiva fornitura dei farmaci, in presenza di un vasto fenomeno di traslazione dei vantaggi dell'esenzione dal *ticket* a favore di persone non aventi titolo o di impiego delle specialità medicinali ad uso umano nel settore della veterinaria. Un altro importante aspetto del riordinamento del SSN, anticipato nell'articolo per conferire maggiore flessibilità al sistema nella ricerca di più efficienti modi di governo della spesa sanitaria, è la facoltà di effettuare sperimentazioni gestionali e organizzative, con garanzie per i cittadini e per i livelli di spesa.

L'articolo contiene alcune norme per ripristinare a favore di enti non aventi fini di lucro la possibilità di cedere crediti vantati nei confronti del SSN a pagamento dei contributi dovuti ad enti previdenziali, e per consentire il finanziamento delle spese in conto capitale delle USL mediante mutui anzichè con erogazioni dirette di fondi.

Da ultimo, con connotazione esclusivamente finanziaria, l'articolo prevede un abbassamento del grado di copertura assistenziale, da considerare misura strutturale imposta dalla gravità della situazione economica generale del Paese e richiesta dalle Autorità comunitarie per livellare l'Italia al resto d'Europa, nonchè come testimonianza concreta dell'impegno di rientro del disavanzo pubblico. Rientrano in questo contesto le misure di innalzamento dal 40 al 60 per cento della quota di partecipazione alla spesa farmaceutica, l'aumento della quota fissa per prescrizione a lire 3.000 e a lire 1.500 per i prodotti antibiotici e fleboclisi in confezione monodose. Quale misura di attenuazione dell'inasprimento del *ticket* sui farmaci è stato previsto un limite massimo di partecipazione alla spesa per ricetta farmaceutica di lire 50.000, oltre al pagamento della quota fissa di lire 3.000 per ciascuna prescrizione. È stato previsto altresì l'aumento dal 30 al 50 per cento della quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, e la contestuale eliminazione del tetto massimo di partecipazione alle predette spese, la riduzione

dell'area di concedibilità delle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione (fisiochinesiterapia) e una diversa ridotta misura di remunerazione degli industriali farmaceutici, dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita delle specialità medicinali presenti nel prontuario terapeutico, in correlazione con la garanzia di pagamento entro sessanta giorni, tramite le banche tesoriere delle USL, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e al maggior apporto di denaro immediato in farmacia all'atto della spedizione delle ricette.

Al capo III, l'articolo 6 stabilisce, in materia di assunzioni nel pubblico impiego, per l'anno 1992, limiti più restrittivi in materia di *turn-over* nelle Amministrazioni statali e negli enti locali riducendo le attuali percentuali, rispettivamente, del 25 e 50 per cento al 10 e 25 per cento. Nel contempo prevede una più rigorosa procedura per le assunzioni in deroga, nonché l'introduzione del limite del 50 per cento per le autorizzazioni a bandire concorsi pubblici. Con tali limiti si realizza un'economia di spesa che, considerate anche le eventuali deroghe, può stimarsi in circa 510 miliardi.

Viene inoltre disposta l'estensione a tutto il territorio nazionale della riserva del 50 per cento dei posti per il reclutamento del personale tramite le liste dei lavoratori in cassa integrazione già prevista dall'articolo 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per gli uffici situati nelle regioni del Centro-Nord.

L'articolo 7, al comma 1, riproduce il comma 1 dell'articolo 6 dell'atto Camera n. 4464, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego». La norma si propone di evitare ulteriori notevoli aggravii finanziari, quantificabili in lire 140 miliardi annui, che potrebbero derivare dalla valutazione, con effetto retroattivo, riconosciuta dalla Corte dei conti con la determinazione n. 1931 del 14 aprile 1988, delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge n. 336 del 1970, relative ai benefici combattentistici, in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. In assenza della norma potrebbero conseguire maggiori oneri valu-

tabili in circa lire 1.400 miliardi considerata la retroattività del beneficio. Il comma 2 precisa che la valutazione del servizio militare prevista dall'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, agli effetti del trattamento di attività e di fine rapporto, opera soltanto per il servizio prestato a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge e non anche per quello già prestato anteriormente a tale data, come sostenuto dalla magistratura amministrativa e contabile, evitando, così, l'insorgenza di ulteriori oneri finanziari stimabili complessivamente, per la generalità dei pubblici dipendenti, in oltre 1.000 miliardi.

L'articolo 8, ai commi 1 e 2, afferma l'esigenza, in coerenza con i principi di omogeneizzazione sanciti nella legge quadro sul pubblico impiego, che i rinnovi contrattuali debbono ispirarsi a criteri di perequazione dei trattamenti economici complessivi, al fine di ridurre - nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e attraverso una distribuzione mirata dei fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi - le differenze scaturite dal riconoscimento di miglioramenti economici settoriali. Il comma 3, in attesa di una revisione riconosciuta necessaria anche in sede parlamentare, modifica il vigente sistema di adeguamento automatico della retribuzione del personale di magistratura, assicurando aumenti retributivi per il 1992 e per il 1993 in misura pari ai tassi programmati di inflazione per gli stessi anni, in luogo del 12,786 per cento previsto a legislazione vigente a titolo di acconto per i medesimi anni. Le conseguenti economie di spesa sono valutabili in lire 85 miliardi per il 1992 e in lire 174 miliardi per il 1993.

Al capo IV, con l'articolo 9, in relazione alla grave situazione di crisi economico-finanziaria che da alcuni anni investe l'INAIL, che è riferibile essenzialmente alla gestione agricola (disavanzo economico previsto per il 1991, per la gestione di settore: 2.051 miliardi), si dispone per tale settore un graduale incremento, da lire 500.000 a lire 900.000 nell'arco del triennio 1992-1994, della quota capitaria annua dovuta dai lavoratori autonomi e un incre-

mento di 1 punto percentuale del contributo a carico dei datori di lavoro a decorrere dal 1992. Ne consegue un effetto positivo valutabile in lire 307 miliardi per l'anno 1992, lire 243 miliardi per l'anno 1993 e lire 386 miliardi per l'anno 1994.

L'articolo 10, al comma 1 dà positiva soluzione, per la categoria dei ciechi civili, alla vicenda sorta in seguito all'introduzione dell'incompatibilità dei trattamenti pensionistici dell'Interno con quelli erogati da altre gestioni previdenziali, avvenuta con l'articolo 3 della legge n. 407 del 1990, prevedendone l'esclusione per la predetta categoria. Al comma 2, si affronta l'esigenza del contenimento della crescita dell'intervento finanziario pubblico nel settore assistenziale in favore dei minorati civili (spesa prevista per l'anno 1992: lire 12.859 miliardi), sul quale, peraltro, non si sono tuttora dispiegati appieno gli effetti derivanti dal ripristino, avvenuto con la legge n. 295 del 1990, della funzione accertativa del requisito sanitario alle USL. In linea di continuità con i precedenti interventi ed in coerenza con i principi costituzionali che prescrivono l'accertamento di una situazione di bisogno in relazione all'erogazione di prestazioni di carattere assistenziale, è stabilito l'allineamento dei requisiti reddituali per la concessione delle prestazioni pensionistiche erogate agli invalidi civili dal Ministero dell'interno a quelli previsti per la concessione delle pensioni assistenziali erogate dall'INPS. Al comma 3, si prevede la salvaguardia dei diritti acquisiti al 31 dicembre 1991, per i possessori di redditi superiori ai limiti introdotti, si dispone il congelamento dell'importo maturato a tale data, finché permanga la predetta condizione reddituale. Le conseguenti economie di spesa sono complessivamente valutabili in lire 47 miliardi per l'anno 1992, in lire 115 miliardi per l'anno 1993 e in lire 182 miliardi per l'anno 1994.

L'articolo 11 contiene norme di interpretazione autentica. Il comma 1 intende chiarire in via definitiva, che nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione al minimo del trattamento in godimento spetta una sola volta. La norma sostanzial-

mente mira a neutralizzare gli indirizzi della Corte di cassazione che, viceversa, riconoscono la possibilità di più integrazioni al minimo, con potenziali maggiori esborsi per l'INPS valutabili in 7.600 miliardi di lire o in 5.500 miliardi, a seconda delle modalità di applicazione delle sentenze della Corte medesima. Il comma 2 chiarisce, in via definitiva, la portata precettiva ed applicativa dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, di riforma dell'INPS, realizzando una omogeneizzazione con la normativa vigente nello Stato, in tema di recuperi pensionistici, soprattutto per le prestazioni collegate a specifici requisiti reddituali, prescrivendo altresì che l'Istituto possa procedere al recupero, entro l'anno successivo all'accertamento dei redditi del pensionato, di quanto eventualmente pagato in precedenza. La mancata approvazione della norma implicherebbe un peggioramento del fabbisogno INPS valutato dall'Istituto medesimo in lire 1.200 miliardi di lire. Il comma 3 chiarisce, in via definitiva, che la salvaguardia degli effetti derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati in materia di concessione della pensione sociale agli invalidi civili riconosciuti tali dopo il sessantacinquesimo anno di età, durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, disposta dall'articolo 1, comma 2 della legge 21 marzo 1988, n. 93, è circoscritta a quelli emanati dall'INPS. Ciò al fine di contrastare gli indirizzi giurisprudenziali, che mirano a ricomprendere anche quelli emanati dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, durante il predetto periodo, ovvero a riconoscere la validità di tutte le situazioni pendenti alla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge. L'acquiescenza ai citati orientamenti giurisprudenziali determinerebbe un aggravio di spesa per l'INPS valutabile rispettivamente, in 700 e 7.500 miliardi di lire.

L'articolo 12 è inteso ad assicurare, ai commi da 1 a 3, la disponibilità in tempo reale da parte dell'INPS delle informazioni riguardanti la correttezza dei versamenti effettuati dai soggetti contribuenti e la

realizzazione di un circuito telematico che colleghi l'INPS con gli istituti di credito delegati alla riscossione. Gli effetti positivi sul fabbisogno INPS sono valutabili in circa lire 100 miliardi annui. Col comma 4 si intende realizzare un sistema di iscrizioni unificate da parte delle aziende, presso ciascuna dipendenza periferica dell'INPS, dell'INAIL, del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso l'istituzione di sportelli polifunzionali. Ne conseguono maggiori entrate per incremento dei contributi correnti valutabili in lire 100 miliardi annui.

L'articolo 13, al comma 1, è diretto a stabilire che l'integrazione al trattamento minimo, per le pensioni liquidate in regime internazionale, spetta ai soggetti che possono vantare un'anzianità contributiva nella competente gestione pensionistica italiana, non inferiore a cinque anni. Ne conseguono effetti migliorativi sul fabbisogno INPS valutabili in lire 80 miliardi annui, in relazione a 20.000 soggetti interessati e ad un importo medio di integrazione di lire 4 milioni annui. Ulteriori economie non mancheranno poi di conseguire dal disposto di cui al comma 2, con il quale si prevede che l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni liquidate in regime internazionale deve tener conto dell'importo effettivo ed aggiornato liquidato dall'ente previdenziale estero.

L'articolo 14 contiene disposizioni varie che incidono sul versante della spesa previdenziale. Il comma 1 è diretto a prevedere la presenza in seno alle Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura di un funzionario delle sedi provinciali dell'INPS, dell'INAIL e dello SCAU, al fine di consentire agli enti responsabili del pagamento delle prestazioni e dell'accertamento dei contributi un controllo sulla effettiva esistenza dei rapporti di lavoro che danno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti. Ne conseguono minori uscite per prestazioni valutabili in lire 70 miliardi su base annua. Il comma 2 è inteso a stabilire che, in sede di proposizione del

previsto provvedimento di proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, sarà disciplinata l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, concernente l'estensione del regime dei predetti sgravi anche alle imprese industriali caratterizzate dalla stabilità del posto di lavoro (municipalizzate, ENEL, eccetera). Ciò al fine della definizione, in una sede tecnica più idonea, della problematica in argomento, avuto riguardo anche al profilo della necessaria copertura finanziaria. Con il medesimo provvedimento verrebbe peraltro previsto (comma 3) un piano di pensionamenti anticipati nel limite numerico massimo di 25.000 unità, pensionamenti che si rendono necessari al fine di consentire l'alleggerimento di eccedenze occupazionali da parte di imprese interessate da crisi aziendali o da esigenze di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. Il comma 4 disciplina l'esclusione della corresponsione dell'indennità di malattia, per assenze dal lavoro motivate da effettuazione di cure termali, connesse a terapie di affezioni, che non implicano diretta ed immediata incapacità al lavoro. In caso di mancata adozione della norma si verificherebbe un peggioramento del fabbisogno INPS. Al comma 5, infine, si intende stabilire il principio della detrazione, in sede di liquidazione del danno subito per il ritardo dei pagamenti dovuti dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, dell'importo dovuto a titolo di interessi legali. In caso di mancata approvazione della norma si avrebbe un peggioramento del fabbisogno INPS, valutato dall'istituto medesimo in lire 150 miliardi.

Al capo V, l'articolo 15, commi 1 e 2, in relazione alla improrogabile esigenza di riorganizzazione dell'Amministrazione delle poste, secondo criteri di economicità aziendale, dispone l'autorizzazione alla soppressione di 1.000 uffici postali, i quali non risultino compatibili, sulla base dei predetti criteri, con definiti indici di produttività giornaliera e di diffusione degli uffici medesimi nel territorio. Ne conseguono effetti riduttivi della spesa, in termini di costi correnti di funzionamento,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

valutabili in non meno di lire 50 miliardi per il 1993 ed in lire 100 miliardi per il 1994, tenuto conto della necessaria progressività che un tale processo di razionalizzazione comporterebbe. Con i commi 3

e 4 si prevede, inoltre, la possibilità di determinare con successivi decreti interministeriali i criteri per consentire all'Amministrazione postale l'allargamento della propria area di mercato.

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 1992-1994, contiene sia disposizioni dirette a ridurre il fabbisogno del settore statale e degli enti direttamente interessati, sia disposizioni che sono rivolte invece a non peggiorare ulteriormente i predetti fabbisogni, quali risultano definiti nei documenti contabili.

Art. 2. - Mediocredito centrale.

La norma è diretta a compensare sotto il profilo finanziario - al fine di assicurare correntezza alle funzioni istituzionali del Mediocredito centrale - le rimodulazioni, proposte in sede di disegno di legge finanziaria, dei trasferimenti che interessano il predetto ente, i cui effetti in termini di economia sono già scontati in quell'ambito.

Art. 3. - Danni di guerra.

La norma è diretta a sopprimere l'autorizzazione di spesa inerente alla concessione di contributi per danni di guerra. Sulla base degli elementi amministrativi disponibili circa le situazioni giacenti già definite, conseguono economie di spesa valutabili in lire 17 miliardi su base annua.

Art. 4. - Enti a partecipazione statale.

La norma ridetermina le quote di finanziamento di cui alla legge n. 42 del 1991, operando in via compensativa nell'ambito della complessiva clausola finanziaria. Pertanto non conseguono effetti sui saldi differenziali.

Art. 5. - Assistenza sanitaria.

Comma 4. - Gli effetti finanziari delle disposizioni sono valutati in 4.500 miliardi, così determinati:

1) Aumento *ticket**Riferimenti*

Numero prescrizioni (stima):	1.000.000.000
di cui salvavita:	40.000.000
Valore fatturato lordo:	17.000 mld.
di cui salvavita:	700 mld.
Valore della ricetta a partire dalla quale agisce il massimale di lire 50.000	84.000
Valore fatturato per ricette superiori a lire 84.000 al netto farmaci salvavita	3.466 mld.
Valore fatturato ricette inferiori a lire 84.000 al netto farmaci salvavita	12.834 mld.
Numero prescrizioni per ricette oltre 84.000 lire al netto salvavita	43.000.000
Numero prescrizioni per ricette inferiori a lire 84.000 al netto salvavita	917.000.000
Percentuale spesa cittadini non esenti dalla partecipazione	45 per cento

Effetti finanziari

<i>Ticket</i> 60 per cento su 12.834 miliardi	7.700 mld.
Quota fissa lire 3.000 per 917 milioni di pre- scrizioni	2.750 mld.
Massimale di lire 50.000 più lire 6.000 per ricetta su 21.500.000 ricette (prescrizioni 43.000.000:2)	1.204 mld.
TOTALE gettito teorico ...	11.654 mld.
Gettito effettivo riferito al 45 per cento della spesa relativa ai non esenti (11.654×0,45) .	5.245 mld.
Gettito <i>ticket</i> a legislazione vigente	2.500 mld.
EFFETTO FINANZIARIO (arrotondato) ...	2.745

2) Aumento *ticket* e abolizione tetto di spesa sulle prestazioni specialistiche:

	Normativa vigente	Disegno di legge
	-	-
Spesa lorda per prestazioni specialistiche soggetta a <i>ticket</i> al netto prestazioni fisiokinesiterapia ai non esenti	1.800	1.800 mld.
<i>Ticket</i>	460	900 mld.
	<hr/>	<hr/>
Spesa netta	1.340	900 mld.
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Minore spesa (1.340 - 900)	=	440 mld.
3) Minore spesa per eliminazione delle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ai cittadini non esenti		290 mld.
4) Minore spesa farmaceutica derivante dalla trattenuta del 6 per cento sull'importo delle ricette fatturate dai farmacisti (0,06×17.000)		1.020 mld.
		<hr/>
TOTALE COMPLESSIVO ...		4.500 mld.
		<hr/> <hr/>
Totale complessivo		4.500 mld.
Rideterminazione dei livelli assistenziali		500 mld.
		<hr/>
A riduzione Fondo sanitario nazionale previsto nella Tabella C della legge finanziaria		4.000 mld.
		<hr/> <hr/>
Comma 11. - Aumento del 40 per cento della compartecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome al finanziamento del servizio sanitario nazionale		500 mld.

Comma 13. - Onere di ammortamento relativo a 1.500 miliardi decennali, rata di ammortamento (capitale + interessi) pari al 18 per cento con interessi di preammortamento calcolati per sei mesi:

- onere annuo 1993: 360 miliardi;
- onere anni successivi: 270 miliardi.

Copertura a carico del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, relativo agli anni 1993 e successivi.

Comma 14. - L'onere, predeterminato in 30 miliardi per il 1991, in 60 miliardi per il 1992 e in 90 miliardi per gli anni 1993 e successivi, trova copertura per il 1991 nella quota di 550 miliardi accantonata nel Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli obiettivi di piano e per gli anni 1992 e successivi con quote del Fondo sanitario nazionale che vengono allo scopo vincolate.

Art. 6. - *Assunzioni nel pubblico impiego.*

La norma è diretta ad introdurre, per l'anno 1992, limiti più restrittivi rispetto alla disciplina vigente, in materia di *turn-over* nel pubblico impiego. Ne conseguono economie di spesa valutabili in lire 510 miliardi per l'anno 1992 ed un effetto di trascinamento di lire 200 miliardi per l'anno 1993, come evidenziato nella seguente tabella, tenendo conto, in linea con in precedenti blocchi, dell'effetto riduttivo sulle economie, derivante dalla concessione di deroghe.

Turn-over anno 1992: Ipotesi di blocco delle assunzioni
dal 1° gennaio 1992

CATEGORIE	Unità di ruolo		
		Unità interessate al blocco	Minore spesa anno '92 (mld.)
Ministeri	(*) 201000	2.887	92,39
Aziende	297000	4.266	136,52
Sanità	248900	3.575	114,41
Province	58000	694	22,22
Comuni	368000	4.405	140,96
Altri Enti	10000	120	3,83
Totale generale . . .	1.182.900	15.947	510,32

Retribuzione complessiva lorda di riferimento anno 1992: 32 000.000

(*) Non sono considerate n. 54.000 unità del Ministero delle finanze per effetto della legge n. 408 del 1990

- Ipotesi *turn-over* 2,66%

- Percentuale ipotizzata di blocco 90% per comparti Ministeri, Aziende, Sanità e 75% per il restante personale

Art. 7, comma 1. - *Computo anzianità benefici combattentistici.*

La disposizione è diretta ad evitare ulteriori possibili aggravii finanziari, derivanti da interpretazioni giurisprudenziali che, in sede di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ricostruzione dei trattamenti economici, sono rivolte a valutare, con effetto retroattivo, le anzianità combattentistiche di cui alla legge n. 336 del 1970.

I potenziali maggiori oneri sono così valutabili:

unità personale interessato: n. 350.000
 onere unitario medio annuo: lire 400.000
 decorrenza media beneficio: anno 1982

Onere potenziale complessivo: $n. 350.000 \times 400.000 \times 10 =$ lire 1.400 miliardi.

Art. 7, comma 2. - *Valutazione servizio militare.*

La disposizione è diretta a precisare che gli anni di servizio militare, agli effetti dei benefici previsti dalla legge n. 958 del 1986 sul trattamento in attività di servizio, sono esclusivamente quelli prestati a decorrere dal 1987.

In assenza della norma i potenziali maggiori oneri sono così quantificabili.

<i>Unità pubblici dipendenti</i>		3.500.000
- 50 per cento personale femminile	1.750.000	
- 40 per cento per esonero dal servizio militare e per prestazione dello stesso durante il rapporto di impiego	700.000	
- personale militare per il quale è già prevista la valutazione del servizio militare	225.000	
		<hr/> 2.675.000
		<hr/>
	Totale beneficiari ...	<hr/> <hr/> 825.000

Miglioramento economico medio

Valore classe VII livello (decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983): lire 384.000

numero medio mesi servizio di leva: 15

beneficio unitario annuo: $384.000 \times 15/24$	240.000
- 13 ^a mensilità	20.000
- oneri riflessi	40.000
	<hr/> 300.000
	<hr/> <hr/>

Onere complessivo annuo

300.000 × 825.000 = miliardi 247,5
 (onere mensile: miliardi 20,6)

Arretrati

Anni: 1987 (11 mesi), 1988, 1989, 1990 e 1991 = 59 mesi
 onere periodo 1987-1991 = 59 × 20,6 = miliardi 1.215,4

Art. 8, commi 1 e 2. - Omogeneizzazione trattamenti economici.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pur non avendo un immediato riflesso finanziario, trattandosi di norme di carattere programmatico dirette ad uniformare i trattamenti economici dei pubblici dipendenti, consentono di evitare ulteriori oneri derivanti dai provvedimenti in corso in materia di compensi incentivanti.

Art. 8, comma 3. - Adeguamento retribuzioni magistrati.

La disposizione è diretta a stabilire, in analogia con quanto previsto per l'intero comparto pubblico, di attribuire ai magistrati un incremento percentuale delle retribuzioni commisurato al tasso di inflazione programmato. Ne conseguono economie di spesa così quantificabili:

Spesa competenze rivalutabili 1991	1.031,6
	<u><u> </u></u>
Spesa 1992 per incremento del 12,786 per cento a legislazione vigente	132,0
Spesa 1992 per minore incremento proposto (4,5 per cento)	46,4
	<u> </u>
Minore spesa 1992	85,6
	<u><u> </u></u>
Spesa 1993 per ulteriore incremento del 12,786 per cento a legislazione vigente ...	264,0
Spesa 1993 per minore incremento proposto (4 per cento)	89,5
	<u> </u>
Minore spesa 1993	174,5
	<u><u> </u></u>

Art. 9. - Incremento contributi settore agricolo INAIL.

La norma dispone un incremento dei contributi a carico del settore agricolo dell'INAIL. Ne consegue un miglioramento del saldo della gestione, valutabile sulla base dei seguenti parametri:

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1. Lavoratori autonomi:

a) zone non agevolate:

- soggetti assicurati n.	540.000
- decremento attività su base annua ...	1,5 per cento
- incremento quota capitaria annua:	
1992:	lire 200.000
1993:	lire 100.000
1994:	lire 100.000

Calcolo:

1992: n. 540.000 × lire 200.000	=	lire 108 mld
1993: n. 540.000 × lire 300.000 × 98,5 per cento	=	lire 160 mld
1994: n. 540.000 × lire 400.000 × 97 per cento	=	lire 210 mld

b) zone agevolate:

- soggetti assicurati n.	620.000
- decremento attività su base annua ...	1,5 per cento
- incremento quota capitaria annua:	
1992:	lire 265.000
1993:	lire 80.000
1994:	lire 80.000

Calcolo:

1992: n. 620.000 × lire 265.000	=	lire 164 mld
1993: n. 620.000 × lire 345.000 × 98,5 per cento	=	lire 209 mld
1994: n. 620.000 × lire 425.000 × 97 per cento	=	lire 256 mld

TOTALE a) + b)	1992:	lire 272 mld
	1993:	lire 369 mld
	1994:	lire 466 mld

2. Datori di lavoro

- monte retributivo teorico (tiene conto delle agevolazioni per i territori montani, le zone svantaggiate e del Sud)	lire 4.200 mld
- incremento aliquota	1 per cento

Calcolo:

1992: lire 4.200 mld × 1 per cento (incremento aliquota contributiva) × 82 per cento (slittamento del versamento all'anno t+1: circa 18 per cento dei contributi)	lire 35 mld
1993: lire 35 mld × 106,1 per cento (incremento monte retribuzioni)	lire 37 mld
1994: lire 37 mld × 105,9 per cento (incremento monte retribuzioni)	lire 39 mld

TOTALE ECONOMIE 1 + 2	1992:	lire 307 mld
	1993:	lire 406 mld
	1994:	lire 505 mld

Il conseguente effetto riduttivo sul gettito IRPEF, derivante dall'incremento della contribuzione a carico dei lavoratori autonomi, è così quantificabile:

	1992	1993	1994
maggior gettito contributivo	272	369	466
aliquota marginale media IRPEF ..	26	26	26
riduzioni entrate	70	96	121
saldo	-	70	5
acconto	-	91	114
riduzione gettito IRPEF	-	161	119

Art. 10. - *Prestazioni minorati civili.*

Dalla norma derivano economie di spesa valutate in complessive lire 47 miliardi per l'anno 1992, in lire 115 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 182 miliardi per l'anno 1994, in conseguenza della somma algebrica dei maggiori oneri derivanti dal comma 1 e delle economie derivanti dai commi 2 e 3.

Comma 1. - Esclusione delle prestazioni erogate dal Ministero dell'interno ai ciechi civili dal regime di incompatibilità con altre prestazioni di invalidità erogate da altre gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 3 della legge n. 407 del 1990.

I maggiori oneri annui sono valutati in lire 20 miliardi, ipotizzando che la percentuale dei trattamenti erogati ai ciechi civili, rispetto al totale dei trattamenti dell'Interno, pari al 16 per cento, sia applicabile anche al numero dei soggetti (n. 30.000) plurititolari di prestazioni considerati in sede di quantificazione delle economie di spesa derivante dall'articolo 3 della legge n. 407 del 1990 di cui si propone la modificazione:

lire 4.037.000 (importo annuo pensioni) × n. 5.000 (ciechi civili interessati dalla norma) = lire 20 miliardi.

Commi 2 e 3. - Allineamento del requisito reddituale per la concessione delle prestazioni pensionistiche agli invalidi civili da parte del Ministero dell'interno a quello previsto per la concessione della pensione sociale da parte dell'INPS.

Le quantificazioni sono state effettuate sulla base del quadro macroeconomico stabilito nel DPEF per il triennio 1992-1994 e dei seguenti ulteriori parametri:

- titolari pensioni in godimento 1991 n. 640.300
- percentuale titolari con reddito individuale superiore al limite stabilito per la

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pensione sociale (lire 4 milioni circa), sulla base di un riscontro statistico effet- tuato dal Ministero delle finanze	26 per cento
- media nuovi ingressi annui	n. 36.000
- importo annuo pensione 1991	lire 3.863.700
- importo annuo pensione 1992	lire 4.037.000
- importo annuo pensione 1993	lire 4.198.400
- importo annuo pensione 1994	lire 4.345.400

CALCOLO ECONOMIE:

A) *Nuove concessioni*

1992: n. 36.000 × 26 per cento × lire 4.037.000 = lire 38 miliardi

1993: lire 38 miliardi × 2 + 4 per cento (rivalutazione anno 1993) = lire 79 miliardi

1994: lire 38 miliardi × 3 + 7,5 per cento (rivalutazione 1993 + riva-
lutazione 1994) = lire 122 miliardi

B) *Blocco perequazione pensioni in godimento per i titolari di redditi superiori al limite stabilito*

1992: n. 640.300 × 26 per cento × (lire 4.037.000 - lire 3.863.700) = lire 29 miliardi

1993: n. 640.300 × 26 per cento × (lire 4.198.400 - lire 3.863.700) = lire 56 miliardi

1994: n. 640.300 × 26 per cento × (lire 4.345.400 - lire 3.863.700) = lire 80 miliardi

Totale A) +B):

1992: 38 miliardi + 29 miliardi = lire 67 miliardi

1993: 79 miliardi + 56 miliardi = lire 135 miliardi

1994: 122 miliardi + 80 miliardi = lire 202 miliardi

In conclusione gli effetti di economia derivanti dall'articolo 10 risultano essere i seguenti:

1992: lire 47 miliardi

1993: lire 115 miliardi

1994: lire 182 miliardi

Art. 11, comma 1. - *Integrazione al trattamento minimo.*

La norma è diretta a stabilire, in via definitiva, l'unicità dell'integrazione al trattamento minimo pensionistico.

In assenza della disposizione, l'acquiescenza agli orientamenti giurisprudenziali determinerebbe un aggravio dei costi per l'INPS valutati dall'istituto medesimo in 7.600 o in 5.500 miliardi di lire, a seconda delle modalità di applicazione delle sentenze.

Art. 11, comma 2. - *Indebiti in materia pensionistica.*

La disposizione è diretta a definire il regime della ripetibilità delle prestazioni pensionistiche, al fine di contrastare taluni orientamenti giurisprudenziali.

In assenza della norma potrebbero verificarsi mancati recuperi di prestazioni indebite valutati dall'INPS in circa lire 1.200 miliardi.

Art. 11, comma 3. - *Pensioni sociali agli invalidi civili ultrasessantacinquenni.*

La norma stabilisce, in via definitiva, nella materia delle pensioni sociali agli invalidi civili riconosciuti tali dopo il sessantacinquesimo anno di età, che la salvaguardia degli effetti degli atti emanati durante il periodo di vigenza del decreto-legge n. 495 del 1987, prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 93 del 1988, si riferisce unicamente a quelli adottati dall'INPS. Ciò, in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali diretti a salvaguardare anche gli effetti degli atti emanati durante il predetto periodo dalle commissioni dell'Interno ovvero tutte le situazioni pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.

L'acquiescenza ai citati orientamenti implicherebbe maggiori costi per l'INPS, valutati dall'ente medesimo, rispettivamente, in 700 e in 7.500 miliardi di lire.

Art. 12, commi da 1 a 3. - *Trasferimento delle informazioni relative ai versamenti contributivi.*

La norma assicura all'INPS la disponibilità, in tempo reale, delle informazioni contenute sui documenti bancabili riguardanti la correttezza dei versamenti effettuati dai soggetti contribuenti.

Attualmente dette informazioni sono contenute su documenti cartacei la cui acquisizione richiede tempi medi dell'ordine di circa 2-2,5 mesi. La realizzazione di un circuito telematico tra l'INPS e gli istituti di credito delegati alla riscossione, prevista dalla norma, consente di contenere tali tempi di acquisizione in circa dieci giorni. È possibile, pertanto, un accertamento più tempestivo dei fenomeni di morosità e quindi un'accelerazione delle azioni di recupero dei crediti.

Effetti finanziari

Dal punto di vista della valutazione degli effetti finanziari, si fa presente che il numero dei decreti ministeriali parzialmente insoluti ammonta a circa 60.000 l'anno, per un importo medio di contribuzione omessa di circa 11,1 milioni. A seguito della contrazione dei tempi di acquisizione delle informazioni da oltre due mesi a dieci giorni, nel corso dell'anno si possono anticipare di circa due mesi le azioni di recupero coattivo del debito contributivo per un numero di decreti ministeriali parzialmente insoluti stimati in circa 9.000.

Tenuto conto del predetto importo medio di lire 11,1 milioni si perviene ad una valutazione di incremento di entrate di circa 100 miliardi.

Art. 12, comma 4. - *Iscrizione unificata alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e agli altri enti previdenziali attraverso sportelli polifunzionali.*

La norma si inserisce nel quadro generale delle iniziative dirette ad un più tempestivo accertamento dell'adempimento degli obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro.

La realizzazione di un sistema di iscrizioni unificate da parte delle aziende ad uno degli istituti previdenziali, alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle imprese presso le cancellerie commerciali dei tribunali, attuate mediante la creazione, presso gli anzidetti organismi, di sportelli polifunzionali, comporta l'immediata conoscenza da parte dell'INPS anche di aziende che invece ritardano, in assenza di una precisa normativa, l'iscrizione all'INPS.

Effetti finanziari

Dal punto di vista della valutazione degli effetti finanziari, posto che le aziende che si iscrivono annualmente sono circa 175.000 e che, in particolare, di tali aziende, con riferimento alle nuove iscrizioni dell'anno 1990, circa 26.000 hanno durata limitata nel tempo, si può ipotizzare un incremento delle iscrizioni di circa 10.000 soggetti. Stimando in 10 milioni l'ammontare di contributi annui da versare all'INPS da parte delle aziende nuove iscritte, ne deriva un incremento di entrate valutabile in 100 miliardi di lire.

Art. 13, comma 1. - *Elevazione anzianità contributiva, beneficio trattamento minimo per pensioni in regime internazionale.*

La norma è diretta ad elevare a cinque anni il requisito dell'anzianità contributiva minima in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, ai fini del diritto all'integrazione al minimo delle pensioni in regime internazionale.

Il risparmio può quantificarsi in circa lire 80 miliardi su base annua, considerato un importo medio annuo individuale dell'integrazione pari a lire 4.000.000 ed un numero di soggetti mediamente interessati di circa 20.000.

Art. 13, comma 2. - *Attualizzazione importi pensionistici liquidati in regime internazionale.*

La norma è diretta ad introdurre il principio che l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni liquidate in regime internazionale viene annualmente rideterminata in relazione alla corrispondente quota aggiornata dell'importo della pensione liquidata dai regimi esteri.

Art. 14, comma 1. - *Integrazione della composizione delle Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura.*

La norma si inserisce nel quadro generale delle iniziative dirette ad un più puntuale controllo dell'esistenza dei requisiti per il diritto alle prestazioni previdenziali ai fini del contenimento della relativa spesa.

La presenza dei rappresentanti degli enti previdenziali che erogano le prestazioni nelle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, cui è affidata la compilazione degli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti, consente un più puntuale controllo sulla effettiva esistenza dei rapporti di lavoro che danno luogo all'iscrizione.

Effetti finanziari

Dal punto di vista della valutazione degli effetti finanziari, posto che negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti risultano iscritti circa 650.000 lavoratori con meno di 150 giornate lavorative, si può ipotizzare una percentuale di riduzione delle iscrizioni dell'ordine del 3 per cento e quindi una diminuzione dei beneficiari delle prestazioni stimati in circa 20.000 soggetti.

Valutando, sulla base degli elementi forniti dall'INPS, che ciascuno dei predetti lavoratori non percepirà mediamente nell'anno lire 3,5 milioni di prestazioni temporanee (disoccupazione, malattia e maternità, trattamenti di famiglia ed altro) ne derivano minori uscite per prestazioni quantificabili in 70 miliardi di lire su base annua.

Art. 14, comma 2. - *Sgravi nel Mezzogiorno.*

La norma è diretta, mediante rinvio al separato provvedimento di proroga degli sgravi nel Mezzogiorno, a dare definizione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, concernente l'estensione dei predetti sgravi alle imprese industriali non caratterizzate dalla stabilità del posto di lavoro (municipalizzate, Enel, eccetera). I conseguenti oneri trovano copertura nell'ambito delle somme preordinate, per la fattispecie in argomento, nella legge finanziaria.

Art. 14, comma 3. - *Prepensionamenti.*

La norma prevede che con separato provvedimento normativo saranno autorizzati prepensionamenti anticipati, nei limiti di n. 25.000 unità, per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali in crisi. Il conseguente onere è fronteggiato per il 50 per cento dalle imprese che vi ricorrono e per il restante 50 per cento con una quota del maggior gettito contributivo derivante all'INPS dall'incremento di 0,9 punti percentuali di cui all'articolo 6, comma 4 del disegno di legge finanziaria, nei limiti, per l'anno 1992, di lire 200 miliardi.

Art. 14, comma 4. - *Disciplina cure idrotermali.*

La norma è diretta a circoscrivere alle terapie direttamente connesse a stati patologici che comportano diretta ed immediata incapacità al lavoro la corresponsione del trattamento di malattia per cure termali, riconosciuta a seguito di sentenza della Corte costituzionale. Ne deriva un contenimento di potenziali beneficiari e una conseguente eliminazione di causa di aggravio di oneri per le competenti gestioni.

Art. 14, comma 5. - *Incumulabilità degli interessi legali con la rivalutazione monetaria.*

La norma è diretta a precisare che gli interessi legali per ritardi verificatisi nel pagamento delle prestazioni previdenziali non sono cumulabili con quelli definiti in sede di liquidazione del danno accertato giudiziarmente.

In assenza della norma potrebbe verificarsi un incremento della relativa spesa valutato dall'INPS in lire 150 miliardi.

Art. 15, commi 1 e 2. - *Riorganizzazione dell'Amministrazione postale.*

La norma prevede l'autorizzazione alla soppressione di 1.000 uffici postali, non compatibili con definiti indici di produttività e di diffusione nel territorio. Conseguono minori spese di finanziamento che, tenuto conto dei necessari tempi amministrativi, si produrranno, in via progressiva a decorrere dal 1993, in misura valutabile in non meno di lire 50 miliardi per il 1993 ed in lire 100 miliardi per il 1994.

Art. 15, commi 3 e 4. - *Politica tariffaria dell'Amministrazione postale.*

Le disposizioni prevedono l'ampliamento del mercato dell'Amministrazione postale attraverso un'apposita politica tariffaria che consente lo sviluppo di rilevanti volumi di traffico, con conseguenti effetti in termini di aumento del gettito tariffario e di economicità della gestione.

In conclusione, gli effetti complessivi della manovra sono illustrati nelle seguenti tabelle:

EFFETTI SUL FABBISOGNO DEL SETTORE STATALE
PER IL 1992 DEL PROVVEDIMENTO COLLEGATO
ALLA LEGGE FINANZIARIA 1992

	1992 (in miliardi di lire)
Art. 1. - Norme per l'editoria	-
Art. 2. - Mediocredito centrale	-
Art. 3. - Danni di guerra	17
Art. 4. - Enti delle partecipazioni statali	-
Art. 5. - Assistenza sanitaria	4.000
Art. 6. - Assunzioni pubblico impiego	510
Art. 7. - Valutazione servizi	-
Art. 8. - Perequazione trattamenti economici ...	86
Art. 9. - Contribuzione INAIL	307
Art. 10. - Requisiti prestazioni minorati civili ...	47
Art. 11. - Norme interpretazione autentica	-
Art. 12. - Recupero base contributiva	200
Art. 13. - Trattamenti pensionistici in regimi in- ternazionali	80
Art. 14. - Disposizioni varie in materia previden- ziale (comma 1)	70
Art. 15. - Soppressione uffici postali	-
	<hr/>
IN COMPLESSO . . .	5.317
	<hr/> <hr/>

EFFETTI SUL SALDO NETTO DA FINANZIARE DEL PROVVEDIMENTO
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 1992

	1992	1993	1994
	(in miliardi di lire)		
Art. 1. - Norme per l'editoria	-	-	-
Art. 2. - Mediocredito centrale	-	-	-
Art. 3. - Danni di guerra	17	17	17
Art. 4. - Enti delle partecipazioni statali ...	-	-	-
Art. 5. - Assistenza sanitaria	4.000	4.200	4.500
Art. 6. - Assunzioni pubblico impiego	-	-	-
Art. 7. - Valutazione servizi	-	-	-
Art. 8. - Perequazione trattamenti economici	86	175	(a)
Art. 9. - Contribuzione I.N.A.I.L.	-	-	-
Art. 10. - Requisiti prestazioni minorati civili	47	115	182
Art. 11. - Norme interpretazione autentica .	-	-	-
Art. 12. - Recupero base contributiva	-	-	-
Art. 13. - Trattamenti pensionistici in regimi internazionali	-	-	-
Art. 14. - Disposizioni varie in materia previdenziale (comma 1)	-	-	-
Art. 15. - Soppressione uffici postali	-	50	100
IN COMPLESSO . . .	4.150	4.557	4.799
Minore onere per interessi	3.181	3.181	3.181
	7.331	7.738	7.980
Spesa Amministrazione finanze derivante dal provvedimento collegato in materia di entrata	- 183	- 353	- 353
	7.148	7.385	7.627

(a) Non si indica il 1994 in quanto per tale anno l'entità del conguaglio non è prevedibile essendo connessa con la definizione dei rinnovi contrattuali 1991-1993.

N.B.: Le somme indicate come economie all'articolo 8 sono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI NEI SETTORI
DELL'ECONOMIA

Art. 1.

(Norme per l'editoria)

1. All'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, dopo le parole «Parlamento europeo» sono inserite le seguenti: «ovvero abbiano alla stessa data più di un rappresentante in un ramo del Parlamento».

Art. 2.

(Mediocredito centrale)

1. L'articolo 37, comma terzo, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, modificato dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è sostituito dal seguente:

«A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale».

Art. 3.

(Danni di guerra)

1. A decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di indennità e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall'articolo 56 della citata legge n. 968 del 1953 sono soppressi, ad eccezione di quelli corrispondenti alle quote di annualità trentennale iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

(Enti delle partecipazioni statali)

1. Nell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, concernente interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali, la lettera *b*) è sostituita dalle seguenti:

«*b*) Ente nazionale idrocarburi - ENI: lire 800 miliardi in obbligazioni convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro finanziarie;

b-bis) Ente per il finanziamento dell'industria manifatturiera - EFIM: lire 750 miliardi in obbligazioni convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro finanziarie».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 5.

(Assistenza sanitaria)

1. In attesa dell'approvazione del Piano sanitario nazionale, limitatamente all'esercizio 1992, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i livelli obbligatori di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità in tutto il Paese e indica gli *standards* organizzativi e di attività di riferimento da utilizzare per calcolare il parametro capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale.

2. Le regioni, con apposito provvedimento programmatico di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, possono dichiarare la decadenza delle convenzioni in atto per la specialistica esterna e con le case di cura e - assicurato il pieno utilizzo delle strutture pubbliche - rideterminare il fabbisogno di attività convenzionate necessarie per assicurare i livelli obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, e considerando al 100 per cento i posti-letto delle case di cura convenzionate ai fini del rispetto dello *standard* di posti-letto per abitanti. Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società che erogano prestazioni poliambulatoriali di laboratorio generale e specialistico, di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare *in vivo* e *in vitro*. Dette società sono sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono avere un direttore sanitario o tecnico che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera.

3. I posti-letto delle singole unità operative degli ospedali pubblici, che nel triennio 1989-1991 siano stati utilizzati in media annuale al di sotto del tasso di utilizzazione del 75 per cento e che non siano in modo diretto investiti dagli effetti del provvedimento di cui al comma 2, sono disattivati d'autorità a decorrere dal 1° aprile 1992, se necessario anche mediante concentrazione

dei posti-letto residui in aree funzionali omogenee ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Per le istituzioni di ricovero convenzionate obbligatoriamente, il finanziamento a bilancio e le rette di degenza sono calcolati considerando solo i posti-letto utilizzati a un tasso medio annuo di utilizzazione non inferiore al 75 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle unità operative di malattie infettive e di terapia intensiva. Dalla stessa data, le eventuali eccedenze di personale sono regolate dalle vigenti disposizioni sulla mobilità tra amministrazioni pubbliche recate dai regolamenti di recepimento degli accordi contrattuali nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dai relativi provvedimenti attuativi. Gli amministratori straordinari rispondono della attuazione delle presenti disposizioni. Sino all'adozione del metodo dei «raggruppamenti omogenei di diagnosi» per il pagamento delle rette delle case di cura private, le giornate di degenza predeterminate costituiscono tetto massimo di riferimento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1992, la quota di partecipazione alla spesa farmaceutica del 40 per cento è elevata al 60 per cento con arrotondamento alle cinquecento lire superiori; la quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è determinata in lire 3.000 e in lire 1.500 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi, in confezione monodose; la quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è determinata nella misura del 50 per cento; è abolito il limite massimo di partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio; il limite massimo di partecipazione alla spesa farmaceutica è fissato in lire 50.000 per ricetta oltre al pagamento della quota fissa per singola prescrizione. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali in prontuario terapeutico sono fissate per le aziende farmaceuti-

che al 65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i grossisti al 7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA; per i farmacisti al 28 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA. Il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione delle fatture alla corresponsione alle farmacie del saldo delle ricette spedite, trattiene una quota pari al 6 per cento dell'importo al lordo dei *tickets*. Dal 1° gennaio 1992 le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione erogabili dal Servizio sanitario nazionale sono esclusivamente quelle rese ai cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa per motivi di reddito nonchè quelle correlate alle specifiche patologie individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Le ricette a carico del Servizio sanitario nazionale con prezzo superiore a lire 100.000 sono sottoposte a controllo, anche con riscontri presso gli assistiti. I comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti a rendere disponibili per la consultazione pubblica gli elenchi dei soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.

5. In caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri settori, le regioni possono decidere il ricorso alla propria autonomia impositiva ovvero adottare, in condizioni di uniformità all'interno della regione, le altre misure previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle riguardanti modalità di pagamento e di remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi personalità giuridica, consorzi e società di servizi.

7. Il rapporto di lavoro e i rapporti di convenzione con il Servizio sanitario nazio-

nale sono incompatibili con la titolarità o la proprietà o il possesso di quote o azioni di imprese per le quali si possa configurare conflitto di interessi con lo stesso.

8. È abolito il controllo dei comitati regionali di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Limitatamente agli atti riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo è assicurato direttamente dalla regione, che è tenuta a pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto, per le unità sanitarie locali, e dal Ministero della sanità per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo dei contratti e delle convenzioni è formata da rappresentanti delle regioni, assistite da rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità e dal Dipartimento della funzione pubblica limitatamente al rinnovo dei contratti. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce la composizione della delegazione regionale. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'articolo 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula.

10. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattate dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per essere totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

11. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di

Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento.

12. Quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 luglio 1989, n. 262, non si applica nei confronti delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali.

13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione straordinaria e di contrasto all'obsolescenza tecnologica sono autorizzate per l'anno 1992 ad assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un complessivo importo di lire 1.500 miliardi. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delibera gli importi mutuabili da ciascuna regione. Le operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti oneri di ammortamento valutati in lire 360 miliardi per l'anno 1993 e in lire 270 miliardi per gli anni successivi si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - allo scopo vincolata.

14. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono integrati di lire 30 miliardi per l'anno 1991, di lire 60 miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per gli anni 1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori oneri si provvede per

il 1991 con quota parte delle risorse accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente da destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e per gli anni 1992 e successivi con quote del Fondo sanitario nazionale da vincolare alle predette finalità.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PERSONALE

Art. 6.

(Assunzioni nel pubblico impiego)

1. Per l'anno 1992, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge, sono ridotti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.

2. I riferimenti temporali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono ulteriormente prorogati di un anno.

3. Per l'anno 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nei limiti del 50 per cento delle vacanze relative alle dotazioni organiche dei singoli profili professionali.

4. Ove, nel corso dell'anno 1992, le assunzioni disposte ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, per ogni singola amministrazione od ente superino le complessive duecento unità, il decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri verrà emanato sentito il Consiglio dei Ministri. Per ciascuna amministrazione od ente può essere emanato un solo decreto autorizzativo nel corso dell'anno 1992.

5. Per le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 50 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende che fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale, secondo le modalità contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1991.

Art. 7.

(Valutazione servizi)

1. In attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti gli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonchè il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle stesse anzianità in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale.

2. Il servizio militare valutabile ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonchè quello prestato successivamente.

3. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dai commi 1 e 2, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza.

Art. 8.

(Perequazione dei trattamenti economici)

1. In osservanza dei principi di omogeneizzazione sanciti dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli accordi

sindacali dei pubblici dipendenti per il triennio 1991-1993 dovranno ispirarsi a criteri di perequazione dei trattamenti economici complessivi in godimento finalizzati a ridurre gradualmente le differenze derivanti da particolari benefici economici riconosciuti con carattere di settorialità. Lo stesso principio si applica al personale non soggetto a contrattazione in sede di adeguamento del trattamento economico.

2. La disposizione di cui al comma 1 va attuata nell'ambito delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali per il periodo 1991-1993 dalla legge finanziaria per il 1992 e attraverso una diversa distribuzione e utilizzazione delle disponibilità finanziarie dei fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi previsti dai vigenti accordi di comparto.

3. In attesa della revisione del sistema di adeguamento automatico della retribuzione stabilito per il personale di magistratura dagli articoli 11 e 12 della legge 7 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli incrementi retributivi spettanti dal 1° gennaio 1992 e dal 1° gennaio 1993 a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati nella misura del tasso di inflazione programmato per ciascuno degli anni 1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in vigore, rispettivamente, al 1° gennaio 1991 ed al 1° gennaio 1992.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Art. 9.

(Contribuzione INAIL)

1. Per il finanziamento della gestione agricola dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la quota capitaria annua a carico dei lavoratori autonomi e dei concedenti di terreni a mezzadria ed a colonia è elevata da lire 500.000 a lire 700.000 a decorrere dal 1° gennaio 1992, a lire 800.000 a

decorrere dal 1° gennaio 1993 e a lire 900.000 a decorrere dal 1° gennaio 1994. Per le aziende situate nei territori montani, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la predetta quota capitaria è elevata da lire 295.000 a lire 560.000 a decorrere dal 1° gennaio 1992, a lire 640.000 a decorrere dal 1° gennaio 1993 e a lire 720.000 a decorrere dal 1° gennaio 1994. La misura contributiva, di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, già fissata al 9 per cento dall'articolo 9, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata al 10 per cento dal 1° gennaio 1992.

Art. 10.

(Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo le parole «dal Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili».

2. Con effetto dal 1° gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, ed ai sordomuti da parte del Ministero dell'interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Per i titolari delle prestazioni di cui al comma 2, già in godimento al 1° gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti nel medesimo comma, non opera, finchè permane tale condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni.

Art. 11.

(Norme di interpretazione autentica)

1. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni come individuata con i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che:

a) sono irripetibili soltanto le somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale venga data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura, coevo ed imputabile all'ente erogatore;

b) non ricorre errore nei casi in cui l'indebita percezione consegua alla sopravvenienza di una diversa regolamentazione del rapporto pensionistico ovvero derivi dalla successiva acquisizione, d'ufficio o su segnalazione degli interessati, di dati o elementi che incidano sul diritto o sulla misura delle pensioni;

c) l'omessa od incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebite;

d) l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o su diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

3. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni.

Art. 12.

(Recupero base contributiva)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti devono essere versate, con modalità da stabilire a cura dell'Istituto stesso, esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le aziende di credito che adottano il sistema telematico per la rendicontazione della documentazione utilizzata per il pagamento da ciascun soggetto contribuente. Il trasferimento dei fondi da parte delle aziende di credito nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, deve avvenire entro quattro giorni lavorativi bancabili successivi a quello di esazione e, da parte degli uffici postali, con accredito giornaliero sui conti aperti all'INPS. Fino allo scadere del predetto termine, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti sono versate:

a) presso gli uffici postali per l'accREDITAMENTO giornaliero nei conti correnti postali aperti all'INPS. Il relativo saldo di fine mese deve essere trasferito il primo giorno lavorativo del mese successivo a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato;

b) presso le aziende di credito per il trasferimento a cura delle stesse aziende nelle suddette contabilità speciali entro tre giorni lavorativi bancari, successivi a quello di esazione. Le aziende di credito, che prima dello scadere del termine rendicontano in via telematica all'INPS la documentazione utilizzata dai soggetti contribuenti per il versamento, secondo modalità stabilite dall'Istituto stesso, sono ammesse a versare i fondi nelle contabilità speciali entro i quattro giorni lavorativi bancabili successivi a quello di esazione, a decorrere dal mese nel quale effettuano la rendicontazione all'INPS con le predette modalità. In deroga ai predetti termini di

tre o quattro giorni, le somme riscosse entro il 27 dicembre devono comunque essere versate dalle aziende di credito nelle contabilità speciali accese all'INPS entro l'ultimo giorno lavorativo bancabile dello stesso mese.

2. Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce le modalità per l'adozione del sistema di cui al presente articolo da parte dell'Amministrazione postale, e, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce la data a decorrere dalla quale anche il trasferimento nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle somme riscosse avverrà con sistemi telematici.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1992 le iscrizioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e al Registro delle imprese presso le cancellerie commerciali dei tribunali da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, sono effettuate presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione presentata dal datore di lavoro allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni, ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge. A decorrere dal 1° luglio 1992, le iscrizioni sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13.

*(Trattamenti pensionistici
in regimi internazionali)*

1. Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1991, il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, già sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è sostituito dal seguente:

«I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni».

2. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dai seguenti:

«Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a partire dal 1° gennaio 1992 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1° gennaio 1992, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1991 fino a quando

il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base.

Le modalità di acquisizione delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro».

Art. 14.

(Disposizioni varie in materia previdenziale)

1. Le Commissioni provinciali per la manodopera agricola e le Commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura sono integrate da un funzionario in rappresentanza dell'INPS, da un funzionario in rappresentanza dell'INAIL e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU, limitatamente all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, primo comma, numeri 5) e 6), ed all'articolo 7, primo comma, numero 5), ivi compreso il compito di accertare le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

2. Alla regolazione degli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si provvederà in sede di determinazione, con separato provvedimento legislativo, dei criteri e modalità per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali in favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvederà altresì a definire un piano di pensionamenti anticipati nel limite complessivo massimo di 25.000 unità, facendosi fronte al relativo onere mediante il concorso nella misura del 50 per cento da parte delle imprese interessate e,

per la restante parte, con utilizzo di una quota interessate e, per la restante parte, con utilizzo di una quota del maggior gettito derivante per effetto delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 1992 relative all'aumento delle aliquote di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

4. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole «per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative» sono sostituite dalle seguenti: «per la terapia di affezioni o stati patologici che comportino diretta ed immediata incapacità al lavoro».

5. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 15.

(Soppressione di uffici postali)

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a sopprimere 1.000 uffici postali tra quelli a volume di traffico con impegno giornaliero inferiore a 360 minuti ovvero distanti l'uno dall'altro meno di due chilometri.

2. Il programma di graduale soppressione sarà approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.

3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere stabilite tariffe e condizioni particolari per la spedizione di grandi quantità di effetti postali.

4. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad estendere i propri servizi nei settori del gioco del lotto, delle lotterie e della vendita di tessere prepagate per la prestazione di servizi pubblici. La relativa disciplina sarà fissata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.